

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 104 DEL 28 Novembre 2017

OGGETTO:

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEL "PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PRIVATA E DELL'URBANISTICA", STIPULATO TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA IL 22 GIUGNO 2016.

L'anno 2017 Il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 10:15, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

1. Malavasi Ilenia	Sindaco	P
2. Marzochini Gianmarco	Vice Sindaco	P
3. Dittamo Luca	Assessore	P
4. Maioli Monica	Assessore	P
5. Testi Fabio	Assessore	P
6. Veneri Elena	Assessore	P

Presenti: 6

Assenti giustificati: 0

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Gandellini Stefano

Malavasi Ilenia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



CITTÀ DI
CORREGGIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 28/11/2017

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEL "PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PRIVATA E DELL'URBANISTICA", STIPULATO TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA IL 22 GIUGNO 2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il settore dell'attività urbanistica e dell'edilizia è da tempo all'attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
- le organizzazioni criminali manifestano una crescente tendenza a ramificare la propria presenza anche in territori, come l'Emilia-Romagna, tradizionalmente estranei al proprio ambito di operatività, per cui si richiedono un monitoraggio assiduo sul territorio ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali propagazioni;
- a fronte di questa situazione e in attuazione della L.R. n. 11/2010 è stato approvato firmato il 05/03/2012 il Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia - Romagna e le nove Prefetture del territorio emiliano-romagnolo, finalizzato ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore dell'edilizia privata, migliorando altresì l'interscambio informativo tra le pubbliche amministrazioni per garantire una maggiore efficacia delle azioni di controllo da parte dei soggetti preposti (art. 1 del protocollo medesimo);
- l'attività urbanistico-edilizia appare strettamente connessa alla materia degli appalti, come di recente ha evidenziato la stessa l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- occorre una selezione mutuata dalla materia contrattuale-pubblicistica per affidare i lavori concernenti le opere di urbanizzazione, collegate al permesso di costruire o comunque agli interventi di tipo urbanistico ed edilizio;
- nell'attività edilizia, ancorché di valore relativamente modesto o corrispondente agli appalti "sottosoglia", si possono annidare tentativi di infiltrazione malavitoso, anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;
- a seguito di pubblicazione del citato Protocollo sul Bollettino ufficiale della Regione n. 59 del 06/04/2012, la Regione Emilia Romagna ha emanato la Circolare esplicativa prot. n. 2012/0079948 del 28/03/2012, ove si precisa che la documentazione antimafia attesta l'insussistenza, a carico dell'impresa che deve eseguire i lavori, delle condizioni di cui all'art. 10 della L.31/05/1965 n.575 (oggi art. 67 D. Lgs.159/2011);
- alla luce delle citate determinazioni dell'Autorità di vigilanza, dottrina e giurisprudenza hanno ammesso la facoltà per le Amministrazioni di procedere ad acquisire l'informazione antimafia in situazioni in cui scelte ed indirizzi delle imprese interessate possano ricevere condizionamenti da parte della criminalità organizzata;
- pertanto, il Comune di Correggio aveva aderito al "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni dei lavori pubblici";

- la Prefettura di Reggio Emilia con circolare del 28/07/2014 - indirizzata ai Sindaci della Provincia di Reggio Emilia, ha sottolineato l'opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti all'approvazione da parte dei Comuni dei "Piani attuativi di iniziativa privata" nell'ambito del "Piano Regolatore Generale";
- che conseguentemente il Comune di Correggio al fine di un più efficace perseguimento del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia, ha sottoscritto in data 22/06/2016 il *Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica* (d'ora innanzi semplicemente "Protocollo di legalità");

Vista la recente L.R. 18/2016 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" e in particolare il comma 1 dell'art. 32 che prevede che "Per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro, prima dell'inizio dei lavori edilizi, deve essere acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del [decreto legislativo n. 159 del 2011](#) con riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori" e che sostituisce l'abrogato art. 11 comma 3 della LR 11/2010 che invece disponeva che "L'efficacia del permesso di costruire è altresì sospesa, con i medesimi effetti di cui al comma 1, fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'[articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575](#)".

Dato atto che l'attuazione del Protocollo di legalità non incide sugli obblighi di cui alla richiamata L.R. 18/2016;

Ritenuto che in considerazione della particolare complessità della materia, degli interessi pubblici da perseguire e dei diritti dei privati coinvolti, l'attuazione del Protocollo di legalità richieda la formulazione da parte di tutte le amministrazioni comunali aderenti di specifici indirizzi operativi prevedendo, tra l'altro, di procedere mediante due successive fasi di lavoro e avviando al contempo un confronto con la Regione Emilia-Romagna al fine di adeguare la normativa e la modulistica regionale vigente agli obiettivi individuati dal Protocollo di legalità;

Ritenuto di dare operatività al Protocollo di legalità

1. nella prima fase con le seguenti modalità, meglio dettagliate in termini procedurali e organizzativi nell'allegato A) alla presente deliberazione e nella relativa modulistica che in coerenza con gli indirizzi qui definiti verrà adeguata con atto del dirigente/responsabile competente:

- acquisizione della comunicazione antimafia (di cui all'art 87 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.) per tutte le istanze di PDC, le cui opere abbiano valore inferiore ad € 70.000, 00 relativamente alle imprese esecutrici dei lavori e i richiedenti titolo edilizio, se imprese individuali/società;
- acquisizione dell'informazione antimafia (di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.) per tutte le istanze di PDC, le cui opere abbiano valore pari o superiore a € 70.000,00 relativamente alle imprese esecutrici dei lavori e i richiedenti titolo edilizio, se imprese individuali/società;
- acquisizione dell'informazione antimafia (di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.) per un campione pari al 20% delle SCIA le cui opere abbiano valore pari o superiore a € 70.000,00

euro relativamente alle imprese esecutrici dei lavori e i richiedenti titolo edilizio, se imprese individuali/società;

- richiesta di informazione antimafia (di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011) per tutti i soggetti, se imprese individuali o società, che debbano sottoscrivere atti di accordo di cui all'art 11 della L 241/1990 e di cui all'art 18 della L.R 20/2000, ovvero convenzioni per l'attuazione dei Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata o pubblica e dei Planivolumetrici convenzionati che comportino la realizzazione di opere di urbanizzazione che, una volta realizzate e collaudate, verranno poi acquisite al patrimonio comunale;

- rilascio dei titoli abilitativi nei termini previsti dalla vigente disciplina, fatto salvo quanto disposto dall'art. 32 comma 1 della L. R. 18/2016, subordinatamente alla clausola di sospensione e revoca nei casi di successiva emissione di un provvedimento interdittivo;

2. nella seconda fase, qualora intervengano modifiche alle Leggi regionali nn. 15/2013 e conseguenti adeguamenti alla modulistica regionale approvata con la D.G.R n. 997/2014 riguardante l'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata che allineino le procedure di rilascio dei titoli edilizi agli obiettivi del presente protocollo di legalità, sarà possibile procedere all'applicazione dei provvedimenti amministrativi che verranno previsti dalle modifiche legislative regionali in ordine alla sospensione/inefficacia dei titoli edilizi in presenza di informative positive, fermo restando che l'art. 14, comma 12, della L.R. n. 15/2013 consente, per quanto riguarda la SCIA, *dopo la scadenza del termine di cui al comma 5, che qualora si rilevino motivi di contrasto con la disciplina vigente, lo Sportello unico possa assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 ivi comprese le verifiche anche sulle singole persone*

Ritenuto di affidare le funzioni inerenti i controlli di cui al Protocollo di legalità al servizio competente in materia di edilizia e urbanistica, dando atto che esse saranno svolte mediante l'ufficio associato di supporto alle attività connesse al "Protocollo di legalità" costituito con convenzione sottoscritta tra la Provincia di Reggio Emilia e tutti i comuni reggiani e depositata agli atti della Provincia prot.n. 8438 del 12/04/2017;

Preso atto che in data 10/12/2016 è stato sottoscritto tra il Comune di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia, la Camera di Commercio di Reggio Emilia e le associazioni degli imprenditori del settore edile un protocollo di intesa finalizzato alla istituzione di un "Marchio di legalità" che renda visibile e apprezzabile, anche sotto il profilo commerciale iscrizione alle *White list* della Prefettura di Reggio Emilia;

Ritenuto che tale iniziativa contribuisca alla diffusione della cultura della legalità e al contrasto all'infiltrazione criminale nell'economia e che quindi possa essere pienamente condivisa e supportata tramite la sua promozione presso le imprese locali;

Precisato, inoltre, quanto segue:

- l'art. 67, comma 1, lett. f) del Codice Antimafia, vieta il rilascio alle persone cui sia stata applicata in maniera definitiva una misura di prevenzione, di iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

-le informazioni antimafia interdittive di cui all'art. 84 del Codice Antimafia, si radicano sui



requisiti (poco valoriali) di cui al punto precedente e comportano l'impossibilità di rilascio dei titoli autorizzatori richiesti o la loro decadenza nei casi di rilascio già intervenuto; anzi, anticipano la soglia di tutela, ad esempio alla fase della proposta di misura di prevenzione o del tentativo d'infiltrazione mafiosa;

- in base all'art. 91 del Codice Antimafia, le Pubbliche Amministrazioni devono acquisire l'informazione antimafia, anche in occasione del rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

- tra i titoli autorizzatori per lo svolgimento di attività imprenditoriali comunque denominate, "bloccabili", appaiono, quindi, rientrare anche i titoli edilizi nell'esercizio dell'attività d'impresa;

- a supporto di questa analisi:

- sussiste, poi, una sfera di discrezionalità della Pubblica Amministrazione, che può acquisire l'informativa antimafia in determinate situazioni (inferiori alle soglie di valore legali), in cui scelte ed indirizzi delle imprese interessate possano ricevere condizionamento da parte della criminalità organizzata (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza n. 2798 del 23 maggio 2013); ad ulteriore sviluppo, la fissazione di un limite minimo all'interno di un protocollo di legalità non impedisce all'Amministrazione di richiedere l'informativa, anche al di sotto della soglia ivi prevista (Cfr. Cons. Stato, Sez. III, ord. 7 novembre 2013, n. 4383¹);
- senza dimenticare che, secondo la dottrina (Nicola Durante, Magistrato Amministrativo, "Ambiti di discrezionalità in materia di documentazione antimafia per le imprese", Relazione resa al convegno di studi su "L'informazione interdittiva antimafia", organizzato dal T.A.R. Calabria il 16 novembre 2013, in Catanzaro), appare altresì possibile far gravare l'obbligo di richiedere la documentazione in capo a stazione appaltanti diverse da quelle pubbliche (e quindi, essenzialmente, su soggetti di natura privata), e ciò in forma sia autoritativa che volontaristica (come, ad esempio, nell'ambito di un accordo di programma o di una convenzione urbanistica), sempreché l'opera da realizzare sia di pubblico interesse od abbia un notevole impatto sul tessuto economico locale (per l'appunto, nell'attuale fase storica, le attività urbanistico - edilizie complessivamente intese, rivestono un notevole impatto sul tessuto economico del territorio di Reggio Emilia);
- da ultimo, la recentissima sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 565 del 9febb2017, prendendo le mosse da un procedimento di rilascio di AUA, ha statuito quanto segue: *La disciplina dettata dal d. lgs. n. 159 del 2011 (c.d. codice delle leggi antimafia) consente l'applicazione delle informazioni antimafia anche ai provvedimenti a contenuto autorizzatorio edilizio, secondo una visione moderna, dinamica e non formalistica del diritto amministrativo, quale effettivamente vive e si svolge nel tessuto economico e nell'evoluzione dell'ordinamento, che individua un rapporto tra amministrato e amministrazione in ogni ipotesi in cui l'attività economica sia sottoposta ad attività provvedimento, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura soggetta a SCIA.;*
- *Tale indirizzo "evolitivo" risulta ulteriormente rafforzato dall'ancor più recente sentenza, sempre della terza sezione del Consiglio di Stato, n. 1109 dell'8marzo 2017, secondo cui: le perplessità di ordine sistematico e teleologico sollevate in ordine all'applicazione delle informazioni antimafia anche alle ipotesi in cui non vi sia un rapporto contrattuale - appalti o concessioni - con la pubblica amministrazione, non hanno ragion d'essere, posto che anche in ipotesi di attività soggette a mera autorizzazione (come l'edilizia privata)*



CITTÀ DI CORREGGIO

l'esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l'economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubbliche (citazione tratta da Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 3088 del 17 novembre 2015) ... La prevenzione contro l'inquinamento dell'economia legale ad opera della mafia ha costituito e costituisce, tuttora, una priorità per la legislazione del settore, che ha indotto il legislatore delegante e, di seguito, quello delegato, nelle previsioni originarie del codice delle leggi antimafia e dei successivi correttivi, ad estendere la portata delle informazioni antimafia anche ad ambiti tradizionalmente e precedentemente ad esse estranei ... Lo Stato non riconosce dignità e statuto di operatori economici, e non più soltanto nei rapporti con la pubblica amministrazione, a soggetti condizionati, controllati, infiltrati ed eterodiretti dalle associazioni mafiose ... Il metodo mafioso è e resta tale, per un essenziale principio di eguaglianza sostanziale prima ancora che di logica giuridica, non solo nelle contrattazioni con la pubblica amministrazione, ma anche tra privati, nello svolgimento della libera iniziativa economica ... La legislazione antimafia più recente non ha di certo ignorato, che tra economia pubblica ed economia privata sussista un intreccio tanto profondo, anche nell'attuale contesto di una economia globalizzata, che non è pensabile e possibile contrastare l'infiltrazione della mafia "imprenditrice" e i suoi interessi nell'una senza colpire anche gli altri e che tale distinzione, se poteva avere una giustificazione nella società meno complessa di cui la precedente legislazione antimafia era specchio, viene oggi a perdere ogni valore, ed efficacia deterrente, per entità economiche che, sostenute da ingenti risorse finanziarie di illecita origine ed agevolate, rispetto ad altri operatori, da modalità criminose ed omertose, entrino nel mercato con una aggressività tale da eliminare ogni concorrenza e, infine, da monopolizzarlo ... La tutela della trasparenza e della concorrenza, nel libero esercizio di una attività imprenditoriale rispettosa della sicurezza e della dignità umana, è un valore che deve essere preservato nell'economia sia pubblica che privata ... La distinzione tra economia pubblica ed economia privata, in taluni settori - l'edilizia, lo smaltimento dei rifiuti, il trasporto dei materiali in discarica, i noli a freddo, gli autotrasporti per conto terzi, la fornitura di ferro lavorato, il trasporto terra, etc. - è del tutto inidonea e inefficace a descrivere, e a circoscrivere, la vastità e la pervasività del pericolo mafioso ... Se ne deve concludere, pertanto, che nell'attuale sistema della documentazione antimafia la suddivisione tra l'ambito applicativo delle comunicazioni antimafia e delle informazioni antimafia, codificata dal [d.lgs. n. 159 del 2011](#), mantiene la sua attualità - del resto ribadita nel codice stesso - se e nella misura in cui essa non si risolva nella impermeabilità dei dati posti a fondamento delle une con quelli posti a fondamento delle altre, soprattutto dopo l'istituzione, in attuazione dell'art. 2 della legge delega, della Banca dati nazionale unica, che consente di avere una cognizione ad ampio spettro e aggiornata della posizione antimafia di una impresa. ... E una simile impermeabilità e incomunicabilità tra i diversi settori economici e i relativi provvedimenti interdittivi, infatti, ha inteso evitare il legislatore con le più recenti modifiche del codice delle leggi antimafia. Il sistema così delineato, che risponde a valori costituzionali ed europei di preminente interesse e di irrinunciabile tutela, non attenua le garanzie che la tradizionale ripartizione tra le comunicazioni e le informazioni antimafia prima assicurava ... Il timore che, estendendo l'applicazione delle informative antimafia alle attività economiche soggette al regime autorizzatorio, si schiuda la via all'arbitrio dell'autorità prefettizia nella valutazione della permeabilità mafiosa e quindi anche



CITTÀ DI
CORREGGIO

nell'accesso alle attività economiche (solo) private, senza che tale valutazione sia assistita da preventive garanzie procedurali o, comunque, dalle stesse garanzie delle misure di prevenzione emesse dal Tribunale, è del tutto infondato ... L'ordinamento positivo in materia, dalla legge-delega al cd. "Codice antimafia" sino alle più recenti integrazioni di quest'ultimo, ha voluto apprestare, per l'individuazione del pericolo di infiltrazione mafiosa nell'economia e nelle imprese, strumenti sempre più idonei e capaci di consentire valutazioni e accertamenti tanto variegati e adeguabili alle circostanze, quanto variabili e diversamente atteggiati sono i mezzi che le mafie usano per cercare di moltiplicare i loro illeciti profitti ... Nella ponderazione degli interessi in gioco, tra cui certo quello delle garanzie per l'interessato da una misura interdittiva è ben presente, non può pensarsi che gli organi dello Stato contrastino con "armi impari" la pervasiva diffusione delle organizzazioni mafiose che hanno, nei sistemi globalizzati, vaste reti di collegamento e profitticriminali quale "ragione sociale" per tendere al controllo di interi territori;

- a tutela degli interessi degli operatori economici:

- in base all'art. 94 del Codice Antimafia, i provvedimenti autorizzatori vanno comunque salvaguardati nei casi di opera in corso d'ultimazione.

Dato atto che, in considerazione della complessità dell'attuazione del presente atto e delle conseguenze giuridiche che ne derivano, è opportuno prevedere forme di reciproca assistenza tecnico-amministrativa tra gli enti sottoscrittori del Protocollo di legalità, con particolare riferimento alla possibilità che i competenti uffici del Comune di Reggio Emilia e della Provincia possano fornire consulenza nell'ambito dell'Ufficio associato legalità di cui alla citata convenzione;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a parere contabile e di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, essendo coerente con la vigente programmazione economico - finanziaria dell'Ente;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del D. L.gs. 267/2000;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A) contenente le indicazioni procedurali per l'applicazione del Protocollo di legalità, dando atto che eventuali modifiche potranno essere apportate mediante accordo tra l'ufficio provinciale UAL e il comitato di gestione del protocollo di legalità;

2. di autorizzare il responsabile/dirigente competente ad adeguare con propri atti la modulistica in coerenza con quanto definito nell'allegato A);

3. di affidare le funzioni inerenti i controlli di cui al Protocollo di legalità al servizio competente in

materia di edilizia e urbanistica, dando atto che esse saranno svolte mediante l'ufficio associato di supporto alle attività connesse al "Protocollo di legalità" costituito con convenzione sottoscritta tra la Provincia di Reggio Emilia e tutti i comuni reggiani, depositata agli atti della Provincia prot. n. 8438 del 12/04/2017;

4. di dare atto che l'avvio dell'attuazione del Protocollo di legalità avverrà contestualmente all'inizio dell'operatività dell'UAL che verrà comunicata da quest'ultimo a tutti gli enti aderenti;

5. di dare atto che, in considerazione della complessità dell'attuazione del presente atto e delle conseguenze giuridiche che ne derivano, è opportuno prevedere forme di reciproca assistenza tecnico-amministrativa tra gli enti sottoscrittori del Protocollo di legalità, con particolare riferimento alla possibilità che i competenti uffici del Comune di Reggio Emilia e della Provincia possano fornire consulenza nell'ambito dell'Ufficio associato legalità di cui alla citata convenzione;

6. di condividere gli obiettivi del protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia, la Camera di Commercio di Reggio Emilia e le associazioni degli imprenditori del settore edile finalizzato alla istituzione di un "Marchio di legalità" che renda visibile e apprezzabile, anche sotto il profilo commerciale l'iscrizione alle *White list* della Prefettura di Reggio Emilia e di promuoverne la diffusione presso le imprese locali.

ALLEGATO A) ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO IL 19/11/2015.

PRIMA FASE DI ATTUAZIONE

A) VERIFICHE SU ATTI D'ACCORDO EX ART .11 L 241/1990, ATTI D'ACCORDO ART. 18 L.R 20/2000 E PUA/PPC COMPORTANTI LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DA ACQUISIRE A PATRIMONIO COMUNALE.

Richiesta dell'informazione antimafia di cui agli articoli 90 e 91 del D.lgs 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii di seguito "Codice" (le cui ultime modifiche sono entrate in vigore il 26/11/2014 a seguito del D.lgs.n.153/2014) nei confronti di tutti i soggetti, se imprese individuali o società, che devono sottoscrivere con il Comune i seguenti atti:

- atti di accordo di cui all'art. 11 della L.241/90 e/o di cui all'art. 18 della L. R n.20/2000;
- convenzioni urbanistiche per l'attuazione dei piani urbanistici attuativi d'iniziativa privata o pubblica e/o dei progetti planivolumetrici convenzionati che comportano la realizzazione di opere di urbanizzazione che, una volta realizzate e collaudate, verranno poi acquisite gratuitamente al patrimonio comunale.

Modalità:

A.1) Verifica da parte degli uffici comunali deputati alla stipula della convenzione, che l'impresa individuale o la società sia iscritta nelle *White list* delle prefetture competenti, in caso affermativo la procedura antimafia si ritiene immediatamente conclusa;

A.2) Qualora il soggetto attuatore non sia iscritto in nessuna *White list*, l'ufficio comunale trasmetterà all'Ufficio Associato Legalità (di seguito denominato UAL) la documentazione antimafia sottoscritta e consegnatagli dal soggetto attuatore al momento del deposito del PUA o alla presentazione del PPC (consistente in: dichiarazione antimafia del soggetto/i attuatore/i; dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura del/i soggetto attuatore/i; modello dichiarazione sostitutiva di certificazione conviventi ex art.87 d. lgs. n. 159/2011 e s.m. del/i soggetto attuatore/i) ai fini della consultazione della BDNA (Banca Dati Nazionale Unica) ai sensi dell'art. 99 del Codice. Presso il Ministero dell'Interno è infatti istituita la Banca Nazionale Unica della Documentazione Antimafia che è operativa dal 22/01/2015. Sulla base dei dati immessi il sistema informativo, se l'impresa è censita, verifica le informazioni esistenti negli archivi della stessa banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate.

A.3) Il rilascio dell'informazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA quando non emergeranno a carico del soggetto censito la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del Codice. In tali casi l'informazione antimafia attesterà il rilascio mediante utilizzo della BDNA.

A.4) L'immediato rilascio dell'informazione antimafia non sarà possibile qualora dalla consultazione della BDNA emergerà che il soggetto non è censito o emergerà la sussistenza di cause ostative ex art.67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del Codice.

In tal caso la UAL provvederà, ai sensi dell'art. 88 comma 2 del Codice, alla richiesta di

ulteriore indagine presso la Prefettura territorialmente competente allegando: la visura Camerale e le dichiarazioni sostitutive di certificazione sui familiari conviventi di maggiore età, di cui all'art. 85 comma 3 del Codice. Quest'ultima documentazione sarà prodotta dal soggetto interessato utilizzando la modulistica reperibile nel sito della Prefettura e del Comune.

A.5) Nel caso in cui il soggetto non risulti censito si dovrà procedere ad acquisire dal soggetto attuatore, tramite la modulistica reperibile nel sito della Prefettura e del Comune, ulteriori, se necessarie, dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 85 comma 3 del Codice, sui familiari conviventi di maggiore età; ed inoltrare la richiesta, le dichiarazioni sostitutive e la visura camerale, alla Prefettura per l'apertura dell'istruttoria di competenza.

A.6) Qualora il Comune riceva una comunicazione antimafia interdittiva o di una o più cause che danno luogo all'informazione antimafia interdittiva nei confronti di uno o più soggetti attuatori del PUA o PPC o atto d'accordo, procederà alla risoluzione della convenzione nei confronti del/dei soggetto/i destinatari dell'interdittiva prefettizia stessa. In tal caso il contenuto della convenzione dovrà essere di conseguenza rivisto, al fine di garantire l'attuazione degli interventi pubblici e privati previsti dal PUA /PPC o atto d'accordo. Negli schemi di convenzione dovrà essere inserita apposita clausola risolutoria in tal senso.

B1) VERIFICHE SUI PDC CON IMPORTI LAVORI INFERIORI A € 70.000,00 E SU SCIA E PDC CON IMPORTO LAVORI SUPERIORI A € 150.000

- acquisizione della comunicazione antimafia (di cui all'art 87 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.) per tutte le istanze di PDC, le cui opere abbiano valore inferiore ad € 70.000,00 relativamente alle imprese esecutrici dei lavori e i richiedenti titolo edilizio, se imprese individuali/società;
- inoltre, occorre dare applicazione al comma 1 dell'art. 32 della LR 18/2016, secondo cui *"Per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro, prima dell'inizio dei lavori edilizi, deve essere acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori"*.

B2) VERIFICHE SUI PDC E SUL 20% DELLE SCIA PRESENTATE, CON IMPORTI LAVORI SUPERIORI A € 70.000,00.

Modalità:

B2.1) La richiesta dell' INFORMAZIONE ANTIMAFIA di cui agli articoli 90 e 91 del D.lgs 6 settembre 2011 n. 159 "Codice" viene effettuata:

- nei confronti delle persone giuridiche (società o imprese individuali) richiedenti i permessi di costruire il cui valore delle opere è pari o superiore ai € 70.000,00;
- nei confronti del 20% (tramite sorteggio automatico) delle persone giuridiche (società o imprese individuali) richiedenti le SCIA, il cui valore delle opere è pari o superiore ai € 70.000,00;
- nei confronti delle imprese esecutrici (società o imprese individuali) dei lavori di cui ai

precedenti titoli abilitativi.

B.2.2.) L'istanza di titolo edilizio dovrà essere depositata al competente ufficio con allegate le dichiarazioni antimafia sottoscritte dai soggetti richiedenti utilizzando i moduli predisposti dall'ente e pubblicati sul sito internet del Comune, (autocertificazione antimafia con i suoi allegati: autocertificazione in ordine all'iscrizione alla CCIAA , autocertificazione dei soggetti conviventi ex art. 85 relativi sia al richiedente che ai soggetti di cui al citato art.85.)

B.2.3) Nel caso delle SCIA, verrà effettuato un sorteggio automatico che, in modo casuale, individuerà le istanze per le quali sarà inoltrata la richiesta di informazione antimafia dandone immediata comunicazione al titolare della SCIA sorteggiata.

B.2.4) A seguito della presentazione del titolo edilizio il Comune provvederà:

- alla verifica nelle White Lists delle prefetture competenti, dell'iscrizione del soggetto richiedente e, se indicato, anche dell'impresa esecutrice dei lavori; in caso di iscrizione nella White List la procedura antimafia si ritiene conclusa.
- se dalla consultazione della White List non appare il nominativo del richiedente/impresa se nominata, occorrerà inviare all'ufficio UAL la richiesta di attivazione e l'inoltro della documentazione antimafia.

La UAL ricevuta la documentazione dovrà procedere a consultare la BDNA ai sensi dell'art. 99 del citato D.lgs. 159/2011:

- il rilascio dell'informazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA, quando non emergeranno a carico del soggetto censito la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. In tali casi l'informazione antimafia attesterà il rilascio mediante utilizzo della BDNA e ne darà comunicazione al Comune richiedente (tramite mail o pec o altra procedura informatica messa a disposizione della Provincia);
- l'immediato rilascio dell'informazione antimafia non sarà possibile qualora dalla consultazione della BDNA emergerà che il soggetto non è censito o emergerà la sussistenza di cause ostative ex art.67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del Codice . In tal caso la Prefettura avvia le proprie indagini informandone UAL alla conclusione delle stesse.

B.2.5) PERMESSI DI COSTRUIRE: in caso di informazione ostativa o comunicazione ostativa pervenuta si procede nel seguente modo:

- se a carico dell'impresa esecutrice dei lavori: si procede alla sospensione del titolo edilizio notificando a tutti l'ordinanza di sospensione lavori (a carico del soggetto richiedente, impresa esecutrice e D.L.) fino a quando non viene comunicato il subentro di una nuova impresa esecutrice ; **le prescrizioni di cui al presente capoverso sono recepite nella modulistica operativa;**
- se a carico del richiedente il titolo edilizio occorrerà distinguere:
- se il titolo edilizio non è stato ancora rilasciato, si procederà a non rilasciarlo con comunicazione di preavviso di diniego di cui all'Art. 10Bis della Legge 241/1990;
- se il titolo è stato rilasciato, si procederà alla sua sospensione immediata, correlata alla definizione del procedimento di accertamento della sua decadenza **ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. f) del Codice Antimafia;** non è comunque preclusa la valutazione di avviare il procedimento per l'annullamento d'ufficio ai sensi e nel rispetto di quanto

prescritto dall'art. 21-nonies della Legge 241/1990, valutando la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico e la tempestività del provvedimento stesso. A tal uopo, si precisa che, come previsto dall'art. 19 comma 4 della L. 241/1990, l'annullamento potrà intervenire anche oltre il termine di diciotto mesi qualora il titolo edilizio sia stato rilasciato sulla base di false dichiarazioni accertate con sentenza passata in giudicato;

B.2 6) SCIA: in caso di informazione ostativa o comunicazione ostativa pervenuta a carico dell'impresa esecutrice nominata in fase di inizio lavori, si procederà alla sospensione del titolo edilizio a carico del soggetto richiedente, impresa esecutrice e direttore lavori fino a quando non viene comunicato il subentro di una nuova impresa esecutrice; le prescrizioni di cui al presente capoverso sono recepite nella modulistica operativa;

B.27) SCIA: in caso di informazione ostativa o comunicazione ostativa pervenuta a carico del soggetto richiedente il titolo edilizio, se l'interdittiva perviene prima che siano decorsi 30 gg, il dirigente emette ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria, la Prefettura e il consiglio dell'ordine di appartenenza. Se l'interdittiva perviene successivamente al termine di cui sopra, si verificano i presupposti per agire in via di autotutela ex 21 nonies della L.241/1990. Infatti, una volta decorsi i termini per l'esercizio del potere inibitorio-repressivo, si costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace (sotto tale profilo equiparabile al rilascio del provvedimento espresso), che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l'esercizio del potere di autotutela decisoria nel rispetto delle prescrizioni recate dall'art.19 c.4 della Legge 241/1990. (Cfr. TAR Veneto 26.07.2016 sentenza n.893). Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art.19 e 21 nonies comma 2bis. della Legge 241/1990.

C) Infine si da atto che il presente protocollo non trova applicazione nei casi di intervento edilizio in corso d'ultimazione (per intervento edilizio in corso d'ultimazione, s'intende una sua percentuale di realizzo superiore al 50%¹; tale percentuale può essere abbassata, come esito macroscopico di una attenta analisi comparativa degli interessi pubblici e privati in gioco);

D) le richieste di integrazioni che l'ufficio UAL potrà chiedere al titolare del permesso di costruire o della SCIA o alle imprese esecutrici, non vanno ad interrompere o sospendere i termini relativi ai procedimenti edilizi afferenti i suddetti titoli.

SECONDA FASE

Qualora intervengano modifiche alla Legge regionale n. 15/2013 e conseguenti adeguamenti alla modulistica regionale approvata con la DGR n. 997/2014 riguardante l'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata che allineino le procedure di rilascio dei titoli edilizi agli obiettivi del presente protocollo di legalità, sarà possibile procedere all'applicazione dei provvedimenti amministrativi che verranno previsti dalle modifiche legislative regionali in ordine alla sospensione/inefficacia/revoca dei titoli edilizi in presenza di informative ostative.

¹ La percentuale è definita dal rapporto tra il volume/sc realizzata e il volume/sc così come definito nel progetto edilizio ovvero dal rapporto tra il costo sostenuto per gli interventi realizzati e il costo complessivo degli interventi così come approvati



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Malavasi Ilenia
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gandellini Stefano
(Firmato Digitalmente)
